

TAR Sicilia – Catania, Sezione Quinta, Sentenza n. 3299 del 7 ottobre 2024

Appalti di servizi di ingegneria – Giovane professionista – Non concorre a formazione requisiti di partecipazione – Sua mancanza non determina esclusione

Pubblicato il 07/10/2024

N. 03299/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01053/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (...);

contro

(...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. 136 AD del 28 marzo 2024, di aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo RTP (...) s.r.l./(...) s.p.a. (...)/(...)/(...) Soc. Coop./(...), della procedura aperta indetta da (...) s.p.a., per l'affidamento dello studio di vulnerabilità sismica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di interventi infrastrutturali previsti nel piano degli investimenti dell'Aeroporto di (...) – codice gara (...) – CIG (...), nonché della relativa nota di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva di (...) s.p.a.;
- dei verbali di gara n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, nella parte in cui la Commissione non ha disposto l'esclusione del costituendo RTP controinteressato, collocandola al primo posto della graduatoria;
- ove occorrer possa, della nota prot. n. 717/24 dell'1 febbraio 2024 con cui (...) ha chiesto al costituendo RTP primo graduato la documentazione ai fini della verifica dei requisiti dichiarati;

per la declaratoria

- di inefficacia e/o annullamento del contratto di appalto, ove in ipotesi stipulato con il costituendo RTP, odierno controinteressato;

e per la condanna

- al risarcimento del danno in forma specifica mercé l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente e relativo subentro nel contratto, in ipotesi stipulato.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da (...) s.r.l. il 10 giugno 2024:

- dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nella parte nella quale il RTP capeggiato da (...) s.p.a., con le società mandanti (...), (...), (...) s.r.l., (...) s.r.l., (...) s.r.l. è stato ammesso alla competizione e/o non è stata escluso, con conseguente assoggettamento dell'offerta a valutazione ed attribuzione di punteggio;
- all'occorrenza, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro documento facente parte della *lex specialis*, nelle parti di interesse;

- di ogni altro connesso, presupposto e/o conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (...) s.r.l. il 21 giugno 2024:

- dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nella parte nella quale il RTP capeggiato da (...) s.p.a. con le società mandanti: (...), (...), (...) s.r.l., (...) s.r.l., (...) s.r.l. è stato ammesso alla competizione e/o non è stata escluso, con conseguente assoggettamento dell'offerta a valutazione ed attribuzione di punteggio;

- all'occorrenza, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro documento facente parte della *lex specialis*, nelle parti di interesse;

- di ogni altro connesso, presupposto e/o conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (...) s.p.a. il 2 luglio 2024:

- della determinazione n. 136 AD del 28 marzo 2024, di aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo RTP (...) s.r.l./(...) s.p.a. (...)/(...)/(...)soc. coop./(...), della procedura aperta indetta da (...) s.p.a., per l'affidamento dello studio di vulnerabilità sismica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di interventi infrastrutturali previsti nel piano degli investimenti dell'Aeroporto di (...) – Codice gara (...) - CIG (...), nonché della relativa nota di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva di (...) s.p.a.;

- del verbale di gara n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, nella parte in cui la Commissione non ha disposto l'esclusione del costituendo R.T.P. controinteressato, collocandola al primo posto della graduatoria, per i motivi *infra* articolati;

- ove occorra possa, della nota prot. n. 717/24 dell'1 febbraio 2024 con cui (...) ha chiesto al costituendo R.T.P. primo graduato la documentazione ai fini della verifica dei requisiti dichiarati;

per la declaratoria

- di inefficacia e/o annullamento del contratto di appalto, ove in ipotesi stipulato con il costituendo RTP, odierno controinteressato;

e per la condanna

- al risarcimento del danno in forma specifica mercé l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente e relativo subentro nel contratto, in ipotesi stipulato; nonché
- del disciplinare di gara nella parte in cui, al paragrafo 5.4.1 intitolato "Unità di personale tecnico impiegate nel Gruppo di Lavoro e relative professionalità" è previsto il rinvio a quanto dettagliatamente contenuto nel CSA.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) s.r.l. e di (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in esame la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta indicata in epigrafe, per le ragioni di seguito indicate.
2. In un primo motivo di ricorso lamentava che nell'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stato violato il requisito dell'indicazione di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista (art. 66 del d. lgs. 36/23, all. II. 12, artt. 35 e 36) in quanto la professionista a tal fine indicata sarebbe stata individuata quale "assistente alla progettazione strutturale", mansione collocata al Livello III super, e cioè in un profilo professionale inferiore ai progettisti, collocati al Livello II.
3. Nel secondo motivo di ricorso, lamentava, in relazione ai servizi significativi della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, che le indicazioni

fornite dalla controinteressata aggiudicataria avrebbero presentato gravi incongruenze tra schede e relative certificazioni.

3.1.1. Evidenziava, in proposito, che nella Scheda A1, in relazione all'incarico n. 2 (aeroporto di (...)) non sarebbe stato indicato alcun ID opere e nel certificato sarebbero stati riportati importi del tutto diversi da quelli indicati nella scheda; anche le date sui tempi di esecuzione contenute nella certificazione non sarebbero stati corrispondenti a quelli della scheda.

3.1.2. Riguardo, sempre, alla Scheda A1, in relazione all'incarico n. 3, avente ad oggetto "Ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale (...)", sarebbe stata indicata una quota di partecipazione all'ATI di (...), in una misura del 51%, quando, invece, nella certificazione sarebbe risultata, invece, una partecipazione al 50%. Inoltre, nelle schede sarebbero state indicate una serie di attività, quali indagini geotecniche ed ambientali, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, di cui non vi sarebbe stato riscontro nella certificazione.

3.2.1. In relazione alla scheda A2, incarico n. 2 (aeroporto di (...)), i certificati non sarebbero stati tradotti in lingua italiana e le attività indicate, relative ad indagini geotecniche e ambientali, progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza fase di progettazione, non avrebbero trovato riscontro nelle certificazioni. Vi sarebbe stata incongruenza tra i tempi di esecuzione rispetto ai periodi di riferimento delle certificazioni ed il valore indicato dell'importo lavori di euro 53.704.348,99 sarebbe stato in contrasto con la certificazione del 12 settembre 2023, in cui sarebbe stato indicato un minore importo di euro 31.080.000,00.

3.2.2 Riguardo alla scheda A2, incarico n. 3, "Riqualificazione della pista e delle vie di rullaggio aeroporto di (...)" il certificato, peraltro non tradotto, non avrebbe riportato alcuna corrispondenza con gli ID opere dichiarati né con la complessità, né con il valore, né tanto meno con il periodo di esecuzione.

3.3.1. - Nella Scheda A3, incarico n. 2, sarebbe mancata la traduzione in lingua

italiana e nella certificazione non vi sarebbe stato alcun riferimento né agli ID opere, né alla complessità, né, tanto meno, vi sarebbe stata coincidenza del periodo temporale dell'affidamento.

3.3.2. Riguardo alla scheda A3, incarico n. 3, concernente l'aeroporto di (...) le tipologie di attività dichiarate nella scheda (indagini geotecniche, progetto preliminare, progetto esecutivo e coordinamento sicurezza fase di progettazione), non avrebbero trovato conferma nella certificazione.

L'importo del servizio, dichiarato in euro 75.250,00, nel certificato avrebbe riguardato più servizi su diversi aeroporti ((...), (...), (...), (...)) e vi sarebbe stata una divergenza nei periodi indicati rispettivamente nella scheda e nel certificato.

3.4. Per tale ragione, ovvero per le informazioni fuorvianti ai sensi dell'art. 95, comma 1 e 98 comma 3, lett. b), incidenti sul punteggio assegnato, affermava che l'operatore avrebbe dovuto essere escluso.

4. In un terzo motivo di ricorso rilevava che l'organigramma del RTP aggiudicatario avrebbe recato in maniera completa l'indicazione dei professionisti e le competenze nella fase di progettazione, mentre per la fase esecutiva vi sarebbe stato solo uno schema (vuoto), con una diversificazione solamente dei ruoli, ma senza indicazione alcuna dei professionisti incaricati di svolgere il ruolo di Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Direttori operativi ed Ispettori di cantiere.

5. Articolava, poi, ulteriori censure, nel quarto motivo di ricorso, non escludenti, ma incidenti sul punteggio nella denegata ipotesi in cui fossero stati ritenuti insussistenti i rilievi formulati nel secondo motivo di ricorso.

5.1. Affermava, dunque, con riferimento al criterio A), che la non corrispondenza dei servizi indicati nelle schede A1, A2, A3 rispetto a quelli comprovati con le certificazioni, ove pure non rilevanti in senso escludente, quale grave illecito professionale, avrebbero dovuto comunque comportare l'attribuzione di solo 5 dei

15 punti totali, per un punteggio complessivo di 75,03, con conseguente proprio scavalcamento, in graduatoria, dell'aggiudicataria.

5.2. Anche in relazione al sub criterio A2, il R.T.P. (...) avrebbe potuto ottenere, tutt'al più, 4 punti dei 6 assegnatigli, sicché, anche sotto tale profilo la ricorrente sarebbe risultata prima in graduatoria.

5.3. Con riferimento al criterio sub A3, poiché due dei tre incarichi non avrebbero potuto essere valutati per quanto censurato nel secondo motivo, ne sarebbe derivato che il R.T.P. (...) avrebbe potuto ottenere, al massimo, soltanto 2 punti dei 5 totali, con conseguente ribaltamento, anche in questo caso, della graduatoria da parte della ricorrente.

5.4. Rilevava, in conclusione, la ricorrente, che, anche a non voler ritenere possibile la suddetta sottrazione di punteggi, sarebbe stato necessario procedere ad una rivalutazione da parte di un'altra Commissione in diversa composizione.

6. In un quinto motivo di ricorso evidenziava che, anche a non voler condividere la tesi dell'indeterminatezza dell'offerta tecnica del RTP (...) come censurata nel precedente terzo motivo, sarebbe stata illegittima l'attribuzione del punteggio in relazione al subcriterio B4.

7. Infine, rilevava che il Raggruppamento controinteressato avrebbe beneficiato dell'accesso alla premialità di cui al criterio C, con l'attribuzione del punteggio massimo di 15 punti, quando, in realtà, non sarebbe stato rinvenibile in allegato alla Relazione presentata dal concorrente alcuno specifico certificato rilasciato da Organismo accreditato ISO/IEC 17024.7

8. Per tali ragioni chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.

9. Si costituiva in giudizio la controinteressata (...) s.r.l. la quale eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività e l'infondatezza dei motivi di ricorso.

9.1. In particolare, sarebbero state irrilevanti le dedotte incongruenze tra certificazioni e schede; non solo tali incongruenze non avrebbero potuto condurre

alla propria esclusione, ma anche la subordinata proposta di riduzione di due terzi dei punteggi sarebbe stata del tutto arbitraria, dal momento che, in base al capitolato, sarebbe stato sufficiente documentare anche solo un servizio per ogni subcriterio.

9.2. In relazione al subcriterio B4 (indicazione dell'organigramma), l'assenza di indicazione nominativa sarebbe dipesa dal fatto che l'affidamento si sarebbe estrinsecato attraverso affidamenti plurimi mediante ordinativi specifici, per cui le specifiche persone sarebbero state individuate in base alla tipologia della prestazione da espletare.

9.3. Quanto al sesto motivo di ricorso, affermava che la premialità per il certificato sarebbe stato un *plus*, tuttavia non rilevante laddove il punteggio massimo fosse stato già conseguito in base al miglioramento delle prestazioni CAM.

10. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta (...) s.p.a., la quale, con memoria di mera forma, si limitava, in questa fase, ad eccepire l'irricevibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso introduttivo.

11. Nelle more della celebrazione dell'udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, veniva presentato, in data 10 giugno 2024, ricorso incidentale, da parte della controinteressata, nel quale si lamentava che:

a) in relazione ai carichi tributari pendenti della mandante del R.T.I. (...), (...), contrariamente a quanto rappresentato da quest'ultima, non tutte le cartelle avrebbero avuto le rateizzazioni in corso, in quanto alcune cartelle sarebbero risultate semplicemente "in corso di rottamazione". Per tali ragioni, il Raggruppamento ricorrente avrebbe dovuto essere escluso per irregolarità grave in materia tributaria;

b) (...) avrebbe dovuto essere comunque escluso per difetto dei requisiti di qualificazione, avendo la mandataria (...) s.p.a. fatto ricorso, in relazione al requisito dell'esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione della procedura (2020-2021-2022), di almeno tre servizi analoghi, ad un avvalimento con

la mandante (...) che sarebbe stato insufficiente in ordine alla specificazione delle risorse da mettere a disposizione;

(c) in relazione all'indicazione di un giovane professionista quale progettista, il rilievo di (...) in merito all'asserita estraneità del giovane designato dalla (...) rispetto alle attività di progettazione da svolgere, avrebbe potuto essere ribaltato sulla stessa deducente, che nell'indicazione del proprio giovane professionista avrebbe omesso qualsiasi specificazione in ordine al suo (presunto) coinvolgimento nelle attività di progettazione.

12. A seguito della presentazione di tale ricorso incidentale, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata al 25 giugno 2024, per consentire alla controparte eventuali repliche.

13. In data 21 giugno 2024 venivano presentati motivi aggiunti allo stesso ricorso incidentale e, pertanto, a seguito di richiesta di rinvio, veniva disposto un ulteriore rinvio all'udienza camerale del 9 luglio 2024.

14. In tali motivi aggiunti al ricorso incidentale si evidenziava:

(a) che in base all'art. 6 CSA l'offerente non avrebbe potuto indicare quale professionista iscritto all'ordine degli ingegneri incaricato della verifica degli impianti elettrici, un consulente su base annua;

b) in relazione al criterio A1 solo quello relativo all'aeroporto di (...) sarebbe rientrato nella classe di progettazione V.03. Tuttavia (...) avrebbe svolto solo attività di progettazione preliminare con contratto risolto nel 2018, a seguito del quale il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, unitamente all'esecuzione dei lavori, sarebbe stato affidato ad altre imprese. Analoga risoluzione del contratto sarebbe avvenuta anche per il servizio 2.

15. In data 21 giugno 2024 depositava propria memoria l'Amministrazione convenuta la quale evidenziava:

a) che il giovane professionista indicato dalla controinteressata avrebbe posseduto tutte le caratteristiche previste dalle disposizioni normative rilevanti per

l'ammissione alla gara e, comunque, la censura non sarebbe stata riconducibile a cause di esclusione;

b) i restanti motivi di ricorso sarebbero stati inammissibili perché riguardanti valutazioni poste in essere dalla Commissione di Gara in merito all'offerta tecnica, insuscettibili di valutazione in quanto espressione della discrezionalità tecnica. Inoltre, riguardo al sul criterio A, per ogni scheda A1, A2 ed A3, vi sarebbe stato un incarico svolto non contestato dalla ricorrente che da solo avrebbe potuto giustificare il punteggio attribuito dalla Commissione.

c) l'obbligo di traduzione avrebbe riguardato le offerte e non i certificati comprovanti i servizi espletati, richiesti dal RUP a conclusione della gara;

d) gli ID opere sarebbero previsti solo dalla normativa italiana e, per tale ragione, dunque, non sarebbero stati indicati nei contratti di appalto di altri Stati;

e) gli importi dei servizi indicati nell'offerta tecnica avrebbero trovato abbondante copertura negli importi riportati nelle certificazioni;

f) riguardo all'indicazione dell'organigramma sarebbe stata infondata la pretesa di indicare anche i nominativi dei professionisti della fase esecutiva e del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; peraltro, tale indicazione sarebbe stata, in realtà, presente nell'Allegato 6 della sez. B 4 della Relazione di cui all'offerta tecnica;

g) in relazione al sesto e settimo motivo del ricorso principale, evidenziava che la normativa internazionale ISO\IEC 17024 avrebbe riguardato solo le metodologie per il rilascio da parte degli enti abilitati delle certificazioni, e, soprattutto, il RUP avrebbe verificato le medesime certificazioni mediante verifica *on line* nei portali degli enti certificatori riportati nella relazione.

15.1. Anche il ricorso incidentale, secondo l'Amministrazione convenuta, sarebbe stato infondato, in quanto per le cartelle in corso di rateizzazione sarebbe stato legittimo escludere l'applicazione della clausola di esclusione dalla gara per gravi irregolarità in materia tributaria, il contratto di avvalimento prodotto con la

mandante (...) avrebbe presentato le condizioni di validità per l'utilizzo prospettato ed infine, riguardo alle censure analoghe sulla figura del giovane professionista, sarebbe valse osservazioni simili a quelle formulate in relazione al ricorso principale.

16. La ricorrente presentava, quindi, motivi aggiunti al proprio ricorso introduttivo.

16.1. In essi contrastava il quarto motivo del ricorso incidentale presentato dalla controinteressata, evidenziando che nel Disciplinare, al par. 13.1.4, non sarebbe stato escluso che il professionista sarebbe potuto essere un consulente su base annua, con l'evidente conseguenza che l'art. 6 del CSA sarebbe stato in contrasto col disciplinare di gara. La discordanza sarebbe stata ammessa dalla stessa (...), che, in un apposito chiarimento, avrebbe ammesso che si sarebbe trattato di un refuso.

16.1.2. In subordine impugnava, tuzioristicamente, lo stesso art. 6 del CSA in quanto in contrasto con l'art. 3.2.6. e con gli art. 35 e 36 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendone, dunque l'annullamento, previa rimessione in termine per errore scusabile in ragione della situazione di confusione normativa verificatasi, anche in considerazione dei chiarimenti forniti da (...) con la risposta al quesito n. 16, proposto dalla stessa (...).

17. La (...) depositava in data 6 luglio 2024 una memoria in cui affermava che il ricorso per motivi aggiunti del ricorrente principale sarebbe stato tardivo in quanto notificato il 28 giugno 2024, a scadenza già avvenuta del termine di impugnazione. La richiesta di parte ricorrente di "...rimessione in termine per errore scusabile.." sarebbe stata, quindi, infondata.

In ogni caso tale ricorso sarebbe stato infondato.

17.1. Affermava che anche il ricorso incidentale sarebbe stato infondato, ribadendo, soprattutto, che le valutazioni sulle offerte tecniche sarebbero state insindacabili in quanto espressione della discrezionalità tecnica.

17.2. Depositava, infine, una memoria conclusionale, in data 6 luglio 2024, anche (...).

18. In fase cautelare, rilevata l'insussistenza del *periculum in mora*, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati.

19. In vista dell'udienza pubblica del 10 settembre 2024, (...), con memoria depositata in data 25 luglio 2024 insisteva in quanto precedentemente dedotto.

20. La ricorrente depositava memoria ex art. 73 c.p.a. in data 25 luglio 2024, in cui insisteva sulla tempestività del ricorso, evidenziava che la regolarità contributiva sarebbe derivata dall'accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, e sottolineava che il giovane professionista sarebbe stato indicato quale "progettista", mentre (...) lo avrebbe indicato quale mero "assistente alla progettazione strutturale".

Per tali ragioni chiedeva di annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e annullare gli atti impugnati con i motivi aggiunti e, in ogni caso, di dichiarare inammissibili, improcedibili e/o rigettare il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti da (...) s.r.l.

21. La controinteressata (...) depositava memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale evidenziava, tra l'altro, in via conclusiva:

1) che da una certificazione DER del 16 novembre 2023 sarebbe emerso che (...) avrebbe avuto a suo carico anche cartelle esattoriali notificate dopo il provvedimento del 28.07.2023, e quindi non ricomprese nella rateazione autorizzata, ma solamente "in corso di rottamazione".

2) che l'avvalimento di (...) con la mandante (...) non sarebbe stato superfluo ed ultroneo, dal momento che per la classe V03 (...) stessa avrebbe dichiarato che avrebbe eseguito la progettazione attinente alle infrastrutture per la mobilità (i cui requisiti sono per l'appunto oggetto di avvalimento) per una quota del 33,4%;

3) che, a suo parere, l'indicazione dei lavori presso l'Aeroporto di (...) sarebbe stata falsa e fuorviante in quanto sarebbe stata affidata alla ricorrente principale

attività di *advising* e non di progettazione vera e propria.

22. All'udienza del 10 settembre 2024, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

23. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalla parte controinteressata, dal momento che, a fronte dell'emissione della determina in data 28 marzo 2024, della tempestiva presentazione dell'istanza di accesso, da parte dell'odierna ricorrente principale (5 aprile 2024) e dell'evasione, peraltro parziale, del 24 aprile 2024, e, in maniera completa, solo in data 13 maggio 2002, il ricorso è stato notificato in data 24 maggio 2024, ovvero nel rispetto del termine dimezzato di 30 giorni previsto in materia di appalti pubblici.

24. Nel merito il ricorso principale deve ritenersi infondato.

24.1. In relazione al primo motivo di ricorso, riguardante la presunta indicazione di un giovane professionista, ai sensi delle previsioni del disciplinare (punto 3.2.6) e dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al codice, richiamato dall'art. 66, co. 2, del d. lgs. 36/2023, privo, secondo l'assunto della ricorrente, delle caratteristiche necessarie richieste dalla legge, in particolare della qualifica di "progettista", va anzitutto rilevata l'insussistenza dell'interesse ad agire, dal momento che non pare certo che il requisito sia previsto a pena di illegittimità dell'aggiudicazione.

La norma, infatti, è finalizzata a promuovere l'ingresso di giovani professionisti nell'ambito della progettazione degli appalti pubblici, al fine di accrescerne il *curriculum* e garantire la crescita professionale anche della giovane generazione dei professionisti, ma non pare possa ritenersi che il mancato rispetto di tale previsione possa inficiare la regolarità della partecipazione ad una gara d'appalto e causare l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore dell'impresa che, in ipotesi, non abbia prestato ossequio a tale previsione.

D'altra parte, al punto 3.2.6. del Disciplinare di gara si prevede che "*I requisiti del*

giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.”

Inoltre, la presunta violazione commessa non rientrerebbe, comunque, tra le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 c.p.a.

24.1.1. Ad ogni modo, esaminando nel merito la censura, emerge, in realtà, che l'attività di “*assistente alla progettazione strutturale*”, alla quale, nell'offerta della controinteressata, risulta addetta la professionista designata, regolarmente iscritta, come previsto dal bando, all'Ordine degli ingegneri, deve, comunque, ritenersi requisito sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento del giovane professionista nell'elaborazione degli atti progettuali, mediante lo svolgimento di funzioni professionali e tecniche proprie dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Irrilevante, infatti, è che l'attività di progettazione sia svolta in via totalmente autonoma ovvero in affiancamento ad altro professionista, se, è comunque prevista, e venga poi effettivamente svolto, un ruolo, quanto meno, di partecipazione alla ideazione e alla redazione del progetto; circostanza, quest'ultima, che non appare accertabile *ex ante*, sulla base di una più o meno esatta definizione dei compiti contenuta negli atti di partecipazione alla gara, ma richiede l'effettivo accertamento delle attività svolte, nella fase esecutiva, dai soggetti interessati.

Non può escludersi, infatti, che, al di là della più o meno pertinente definizione di attività di “*assistenza alla progettazione*” venga in concreto conseguito, a seguito dell'attività svolta, l'obiettivo di crescita curriculare alla base dell'istituto attraverso la partecipazione all'elaborazione degli atti e delle relazioni progettuali.

24.1.2. Ancor meno rilevante, deve ritenersi, in tal senso, la qualifica rivestita da tale soggetto in base al CCNL applicato in azienda, trattandosi di profilo attinente agli aspetti economico-contrattuali del rapporto di lavoro, non incidente e non collegato, in via diretta, al tipo di attività affidata al professionista nell'ambito dell'attività progettuale.

24.2. In conclusione, il motivo di ricorso in esame appare privo di fondamento e va, dunque, respinto.

25. Privo di fondamento deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, nel quale la parte ricorrente ha lamentato che la controinteressata, al fine dell'ottenimento dei punteggi per il criterio A, avrebbe fornito numerose notizie fuorvianti che ne avrebbero dovuto comportare l'esclusione per illecito professionale.

25.1. Deve precisarsi, in proposito, che il subcriterio A.1. riguardava i “servizi di progettazione definitiva/esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica”, il subcriterio A.2. i “servizi di progettazione definitiva/esecutiva con utilizzo di soluzioni tecnologiche con caratteri di sostenibilità ambientale e alta efficienza energetica”, il subcriterio A.3. i “servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva integrata (architettonica, strutturale, impiantistica, etc..) sviluppata e gestita in modalità BIM”.

25.2. Prendendo a riferimento le censure analiticamente riportate in narrativa, va rilevato, anzitutto, che al punto 10 del Capitolato speciale, nel determinare la valutazione dei criteri A (A1+ A2+ A3) non assume alcun rilievo, ai fini della valutabilità o meno dei servizi e alla importanza, in termini di punteggio di ciascuno di essi, né il cosiddetto ID opera, né l'importo dei lavori svolti, né la percentuale di partecipazione ai lavori stessi.

25.2.1. Va precisato, infatti, che, come ben rilevato dalla controparte e dall'Amministrazione, la disciplina sull'ID opera ha una specifica rilevanza nazionale e, pertanto, si tratta di un elemento che non può essere preteso in relazione a contratti e lavori conclusi ed effettuati in paesi esteri. Inoltre, nel paragrafo 5.4. del Disciplinare è previsto che possono addirittura utilizzarsi a comprova del possesso dei requisiti professionali anche lavori eseguiti per privati - che, per definizione, non riportano alcun ID opera - essendo sufficiente che si tratti di lavori riconducibili alle classificazioni rilevanti e, dunque, analoghi ed

attinenti all'intervento da affidare.

25.2.2. Importo dell'opera e percentuale di partecipazione degli operatori ai lavori stessi sono, d'altra parte, elementi certamente indicativi ma, tuttavia, non decisivi per la valutazione delle capacità professionali dell'operatore economico, dal momento che tali elementi quantitativi, in primo luogo, vanno rapportati in termini percentuali e dunque relativizzati, e, inoltre, devono essere accompagnati da una valutazione di tipo qualitativo, riguardante l'attinenza e la significatività delle precedenti esperienze professionali, nella quale si esprime in maniera eminente la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, a sua volta non scrutinabile a meno che non sia affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o abnormità.

25.3. Quanto alle divergenze tra le indicazioni contenute nelle schede e gli elementi riportati nelle certificazioni, in merito, ad esempio, agli importi complessivi e alle attività svolte, la circostanza trova, anzitutto, spiegazione, in termini generali, nel fatto che queste ultime sono compilate e rilasciate dal committente, a prescindere dall'utilizzo che poi ne faccia, per la partecipazione alle gare, l'impresa esecutrice, ed è pertanto ovvio che riportino dati, per così dire grezzi, o evidenzino aspetti specifici e diversi rispetto a quelli specificamente utili per la partecipazione alla singola gara, ad esempio ricomprendenti più appalti o più lotti di appalti (e, pertanto, anche importi maggiori), con un periodo di esecuzione eventualmente più lungo rispetto a quello indicato nella scheda dell'offerta e senza l'analitica ripartizione delle fasi interne dell'appalto.

Inoltre, la divergenza trova altresì giustificazione nella circostanza – evidenziata nella difesa dell'Amministrazione che, sul punto, non risulta essere stata fatto oggetto di specifica contestazione - che, mentre la “capacità tecnica e professionale”, come requisito di ammissione, doveva essere comprovata con l'aver eseguito nel triennio precedente almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della precedente procedura (paragrafo 5.4. del Disciplinare di gara), per l'offerta tecnica, riguardo al “*criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta, il periodo di*

referimento per i servizi significativi da indicare è riferito agli ultimi 10 anni..” (punto 8.2. del Capitolato speciale di appalto).

Deve, dunque, tenersi presente che, nell'appalto in esame, le schede erano previste per la presentazione dell'offerta tecnica, mentre i certificati di esecuzione sono stati utilizzati, in modo unitario, anche per la distinta dimostrazione del requisito di partecipazione di cui al par. 5.4. del Disciplinare e, pertanto, date le distinte funzioni trova ulteriore giustificazione anche la parziale apparente divergenza dei rispettivi contenuti.

25.4. In molti casi la stazione appaltante dei lavori indicati dalla controinteressata al fine di dimostrare la capacità professionale era non italiana e, pertanto, le certificazioni sono state compilate in lingua straniera. La mancata traduzione in lingua italiana, in difetto di una specifica previsione, non può, d'altra parte, ritenersi difformità tale da riverberarsi sulla legittimità dell'offerta, per il resto interamente documentata in lingua italiana, dovendo considerarsi le certificazioni in esame documentazione di mera comprova dei requisiti, in relazione alla quale la divergenza di nomenclature deve ritenersi assolutamente fisiologica.

25.5. In generale, dunque, non risultano inficiati, nel loro complesso, gli elementi per l'espressione dei giudizi e della valutazione, dal momento che le censure formulate nel ricorso fanno riferimento o ad aspetti non significativi (ID opera, traduzione in lingua) ovvero a divergenze discendenti dalla stessa formulazione degli atti di gara o, comunque, ad inevitabili difformità dei dati riportati nelle certificazioni rispetto agli elementi richiesti dal bando di gara, che, comunque, non compromettono, di per sé, la correttezza delle valutazioni discrezionali espresse dalla stazione appaltante.

25.6. D'altra parte, deve considerarsi che nel ricorso non sono stati formulati rilievi sul primo incarico indicato dalla controinteressata, né in relazione al profilo A1, né sul profilo A2, né riguardo al profilo A3 e, poiché sulla base delle previsioni del Disciplinare di gara (paragrafo 14) per la dimostrazione e la conseguente

valutazione dei requisiti professionali, può essere sufficiente anche l'indicazione di un solo servizio, è evidente che, anche a voler ipoteticamente ammettere la piena fondatezza delle censure formulate nel ricorso in relazione agli altri due incarichi indicati per ciascuno dei predetti profili, il giudizio espresso dall'Amministrazione rimarrebbe, comunque in piedi, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di interesse, in quanto per ciascuno di detti subcriteri sussiste, comunque, l'indicazione nell'offerta di un incarico (per il subcriterio A1 l'«Adeguamento e ristrutturazione del terminal passeggeri dell'Aeroporto Internazionale di (...)»; per il subcriterio A2 l'« Ampliamento Terminal Passeggeri - Fase 1b, presso l'Aeroporto (...)», per il subcriterio A3 l'«Ampliamento del terminal partenze dell'Aeroporto (...)») non sottoposto ad alcuna censura nel ricorso.

25.7. Più in generale, considerato che le specifiche censure, sopra indicate, formulate nel ricorso, devono ritenersi infondate per le ragioni anzidette, i giudizi espressi dall'Amministrazione, in quanto espressione, per i restanti aspetti, della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nell'attribuzione dei punteggi, devono ritenersi incensurabili, in quanto afferenti al merito amministrativo, in relazione al quale, come già detto, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, è notoriamente escluso il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo.

25.8. Non può, dunque, affermarsi che la controinteressata abbia fornito informazioni false e fuorvianti e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa.

I requisiti di capacità professionale dedotti mediante indicazione in seno alle schede e deposito delle relative certificazioni devono ritenersi sostanzialmente veritieri e, comunque, sufficienti a consentire all'Amministrazione il compimento delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali che, in difetto di ulteriori specifiche censure, devono ritenersi, dunque, prive dei profili di illegittimità dedotti nel ricorso principale.

26. Non può trovare accoglimento neanche la subordinata domanda di

rideterminazione dei punteggi assegnati per i requisiti di capacità professionale, formulata nel quarto motivo del ricorso principale per l'ipotesi in cui il Collegio avesse ritenuto (come in effetti, per le ragioni sopra indicate, ritiene) le false informazioni fornite di gravità tale da non giustificare l'esclusione dell'offerta.

Come sopra evidenziato, infatti, per la dimostrazione dei requisiti di capacità professionale, lo stesso Capitolato ritiene idoneo e sufficiente anche l'indicazione di un solo precedente servizio, sicché la dedotta illegittimità della valutazione degli altri due servizi, ove pure, in ipotesi, fosse stata fondata, non avrebbe potuto, comunque incidere, per lo meno in modo automatico, come invece ritenuto dalla parte, sulla decurtazione dei punteggi assegnati, rideterminati, nel ricorso stesso, sulla base di criteri assolutamente non chiari o, peggio ancora, con la meccanica riduzione di due terzi di quelli assegnati; operazione, in entrambi i casi, effettuata in spregio alla riserva amministrativa di valutazione tecnico-discrezionale, nell'esercizio della quale la Commissione del tutto legittimamente avrebbe potuto assegnare i medesimi punteggi anche nel caso fosse stato indicato quell'unico servizio rimasto indenne da ogni censura in relazione a ciascuno dei predetti subcriteri, ove, per l'Amministrazione, comunque pertinente e significativo del possesso dei requisiti di capacità professionale richiesti.

27. Prive di fondamento devono, altresì, ritenersi le censure formulate nel terzo e nel quinto motivo del ricorso principale in merito a presunte incompletezze dell'offerta in relazione all'organigramma dei professionisti addetti "*all'espletamento della varie parti del servizio*" (subcriterio B4), dal momento che, in realtà, si tratta di irregolarità riguardanti, tutt'al più, solo la mancanza di alcuni documenti d'identità, in quanto i *curricula* sarebbero depositati; poiché, inoltre, il riferimento è all'organigramma della fase esecutiva, eventuali carenze potranno influire sulla regolarità dello svolgimento di tale fase, mentre non sembrano possano assumere rilievo in relazione al giudizio di legittimità degli atti inerenti alla fase, in esame, dell'aggiudicazione, nei quali è, comunque, delineata una descrizione dei servizi in

fase sia di progettazione che di esecuzione.

Deve, infatti, ritenersi non irragionevole, a fronte dell'articolazione dell'appalto in plurimi ordinativi specifici, che l'impresa individui volta per volta, in fase esecutiva, le figure espressamente previste nell'offerta tecnica, ovvero il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, i Direttori operativi e gli Ispettori di cantiere, che, dunque, del tutto legittimamente sono indicati in termini generici, come "gruppo lavoro" nell'offerta presentata per la partecipazione alla gara.

28. Non colgono nel segno neanche gli ulteriori motivi di ricorso, dal momento che, in relazione alla dimostrazione dei requisiti di premialità relativi al criterio C (Applicazione dei CAM- Criteri Ambientali Minimi), la certificazione ISO, in base alle previsioni del Capitolato d'appalto, non appare necessaria, bensì sufficiente la semplice indicazione, nella Relazione, del loro possesso in capo ai professionisti componenti il Gruppo di lavoro.

29. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato.

30. L'infondatezza ed il rigetto del ricorso principale comporta, a sua volta, l'improcedibilità, per difetto di interesse, del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti, così come dei motivi aggiunti al ricorso principale che, a loro volta, sono stati rivolti a contrastare la fondatezza del quarto motivo di ricorso incidentale.

31. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa tra tutte le parti processuali intervenute nel giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibili il ricorso incidentale ed i ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere

Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO